



Oggetto: Fondo di integrazione salariale. Informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015) pagamento diretto (articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015) e causali di accesso. Semplificazioni procedurali.

In riscontro ai diversi quesiti presentati a questa Direzione Generale in ordine alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell'istanza all'INPS di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot.nr.29.0001397 del 15 febbraio 2022, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, ai fini dell'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come recentemente modificato dal decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, stabilisce le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale prodromiche all'accesso all'intervento di integrazione salariale ordinario. Tali procedure si applicano anche all'assegno di integrazione salariale, come recentemente ricordato dall'INPS nell'ambito della circolare n. 18 del 2022, in quanto all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (articolo 30 comma 1 decreto legislativo n. 148 del 2015, come richiamato dall'articolo 29 comma 3 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015).

Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ha l'obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa/datore di lavoro.

Oggetto dell'esame congiunto è l'esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati dal Legislatore.

Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili (comma 4 dell'articolo 14 medesimo) oppure con riferimento al settore dell'edilizia e dei lapidei (comma 5 del medesimo articolo 14).

Detta procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l'attività lavorativa ed è pertanto passaggio imprescindibile per l'accesso all'assegno di integrazione salariale.

Con specifico riferimento al Fondo di integrazione salariale, con la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, comma 207, lettera a), in relazione al processo di universalizzazione delle tutele dei lavoratori, principio ispiratore della Riforma degli Ammortizzatori, viene ampliata la platea dei soggetti tutelati dal FIS, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Gli adempimenti innanzi illustrati, indicati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, si applicano ora, quindi, ad una più estesa platea di datori di lavoro che hanno necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, accedendo all'assegno di integrazione salariale del FIS.

In ordine agli adempimenti che sono posti a carico del datore di lavoro per l'accesso all'ammortizzatore sociale dell'assegno di integrazione salariale del FIS, relativamente alla documentazione e ai dati richiesti per comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di accesso al pagamento diretto, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti.

Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015, al Fondo di integrazione salariale si applica l'articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, alla luce della disposizione in parola, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta di questo.

In tale ottica, vi è la necessità di favorire strumenti che preservino il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, in attesa del superamento delle attuali difficoltà anche al fine di consentire ai soggetti che entrano *ex novo*, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla legge di bilancio 2022. Pertanto, nell'ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell'istanza per l'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l'attuale contesto emergenziale, presentare l'istanza all'INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell'ottica della loro massima effettività.

Quindi, per tale periodo l'istanza potrà essere presentata all'Istituto anche in assenza della attestazione dell'avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (legge 234 del 2021 e decreto legge n. 4 del 2022), fermo restando che, comunque, l'informativa deve essere espletata e comunicata all'Istituto e che l'INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l'integrazione dell'istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori).

Sempre nell'ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l'accesso all'ammortizzatore sociale in argomento e alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la medesima ha sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione

semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria.

Ovviamente, tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. In altri termini la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche direttamente connesse all'emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.

Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell'ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell'onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.